SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI EFFETTI NELL'ORDINAMENTO DELLE REVISIONI DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

18º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 GENNAIO 2002

Presidenza del presidente PASTORE

IC 0223

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500)

INDICE

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 6, 7
FERRONI . . . . . *Pag.* 3
* *RICCIARDI* 6

Audizione dei rappresentanti del Comitato unitario permanente ordini e collegi professionali (CUP) e della Confederazione sindacale italiana libere professioni (CONSILP)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 7, 11
* *SERAO* . . . . . *Pag.* 8
STELLA 9

Audizione dei rappresentanti della Confindustria

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 12, 18, 19
VITALI *(DS-U)* 18
* *TOGNANA* . . . . . *Pag.* 12, 19

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU:Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

Intervengono, per l'Associazione nazionale dei costruttori edili, il direttore generale Carlo Ferroni e il vice direttore generale Stelio Ricciardi, accompagnati da Nicolò Borruso, responsabile dei rapporti con il Parlamento; per la Confederazione sindacale italiana libere professioni, il presidente nazionale Gaetano Stella, il vice presidente Giovanni Pocaterra, il segretario nazionale Salvatore Biancarosa, il presidente della Federnotai Andrea Sacchetti, il presidente del sindacato nazionale ragionieri commercialisti Walter Cavrenghi e il delegato della Assoarchitetti Riccardo Dotti; per il Comitato unitario permanente ordini e collegi professionali, il vice presidente vicario Francesco Serao; per la Confindustria, il vicepresidente Nicola Tognana, accompagnato da Roberto Ciarlone, direttore del nucleo per le politiche industriali, Enrica Giorgetti, direttore lobby e attività di legislazione e Zeno Tentella, responsabile dei rapporti parlamentari.

I lavori hanno inizio alle ore 11,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione, sospesa nella seduta pomeridiana del 16 gennaio scorso.

Abbiamo oggi in programma le audizioni dei rappresentanti dell'ANCE, della CONSILP e della CUP, nonché della Confindustria.

Cominciamo dall'audizione dei rappresentanti dell'ANCE, che ringrazio per essere intervenuti, dando subito la parola al dottor Carlo Ferroni, direttore generale, e facendo presente che ora o successivamente è possibile presentare comunque un ulteriore contributo scritto in modo che la Commissione possa arricchire la vasta documentazione già acquisita su questo argomento così importante.

FERRONI. Signor Presidente, anzitutto ringraziamo per aver concesso questa audizione all'ANCE, che è particolarmente interessata ad esprimere il proprio pensiero e soprattutto le proprie forti preoccupazioni in rapporto alla modifica degli articoli contenuti nel Titolo V della Parte II della Costituzione oggetto dell'indagine conoscitiva. Dico questo, anzitutto perché il nostro settore è per definizione «nomade», poiché opera ora in una regione ora in un'altra; se si dovesse trovare di fronte a normative profondamente diverse nelle varie regioni, si troverebbe sicuramente

in grave difficoltà, dovendosi adattare a tutte le situazioni, indebolendo la propria capacità competitiva anche nei confronti dei mercati esteri sui quali siamo chiamati a competere.

D'altra parte, accanto ai rischi di normative a «pelle di leopardo», la legge di riforma costituzionale presenta una situazione di limitata chiarezza, se posso usare un eufemismo. In realtà, la legge non è affatto chiara, perché occorrerebbe anzitutto specificare bene quali sono le aree di competenza esclusiva statale o regionale. Infatti, non è sufficiente il riferimento all'elenco delle competenze dello Stato per dire che tutto quello che non è citato appartiene ad altra competenza; sicuramente ci sono delle aree sulle quali si intrecciano verosimilmente le competenze, e mi riservo di fare una breve esemplificazione in tema di opere pubbliche.

In secondo luogo, vi è la necessità di individuare al più presto i princìpi fondamentali per tutte quelle materie che appartengono alla legislazione concorrente, la cui estensione resta comunque da definire.

È opportuno anche che si arrivi comunque alla fissazione di paletti, auspicabilmente consensuali, per i comportamenti da parte delle regioni e dello Stato.

Abbiamo visto con interesse la costituzione di quella cabina di regia che dovrebbe coordinare le posizioni di Governo, regioni, provincie e comuni per dare attuazione alla riforma. Noi confidiamo anzitutto che emergano degli elementi di chiarezza, perché le imprese non riescono ad operare in una situazione di confusione. Confidiamo anche che, al di là dei messaggi di contenuto, lo stesso Parlamento solleciti in maniera forte il Governo perché si ponga la necessità di chiarire tutti quegli aspetti che poc'anzi richiamavo.

Vorrei fare un primo breve approfondimento su alcune delle specifiche materie di nostro interesse. La prima di queste è la disciplina delle opere pubbliche. Come la Commissione sa, tale disciplina è essenzialmente modellata su quella europea; esistono delle direttive comunitarie, alle quali la legge statale si è uniformata e si deve uniformare.

Nell'articolo 117 non si trova più menzione del tema delle opere pubbliche. Allora, in primissima approssimazione si potrebbe pensare che la materia sia passata alla competenza delle regioni. Questo però va chiarito alla luce di due competenze statali rimaste esplicitamente in capo allo Stato centrale: la tutela della concorrenza; la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Per quanto riguarda la tutela della concorrenza, la disciplina essenziale delle opere pubbliche riguarda la qualificazione delle imprese, cioè le loro caratteristiche per poter operare sul mercato delle opere pubbliche e i meccanismi di aggiudicazione. Si tratta palesemente di normative che attengono alla regolazione della concorrenza, perché sarebbe ben singolare se si avesse una qualificazione diversa per ogni regione. Quindi, o le imprese si dovrebbero adattare a venti tipi di qualificazione diversa o comunque la concorrenza sarebbe sicuramente distorta perché alcune imprese sarebbero qualificate in un certo modo e altre in modo magari profondamente diverso.

Quindi siamo convinti che la tutela della concorrenza assorba a livello statale tutta la disciplina che riguarda i meccanismi di aggiudicazione e di qualificazione delle imprese. Naturalmente non basta che siamo convinti noi, forse lo dovrebbe dire anche qualcun altro per poter essere certi.

Ci sono poi normative riferibili esclusivamente alla legislazione concorrente, cioè il governo del territorio, le grandi infrastrutture, i porti e altro. Esiste l'esigenza di individuare quali debbano essere i princìpi fondamentali e su quali spazi si debba sviluppare questa disciplina concorrente, perché se fosse vero – come dicevo poc'anzi – che la tutela della concorrenza assorbe tutti i meccanismi di qualificazione e di aggiudicazione, parrebbe strano avere delle discipline diverse regione per regione per i meccanismi di aggiudicazione di grandi infrastrutture.

Come si può rilevare, si tratta di una materia indubbiamente complessa che ha bisogno di paletti chiari e inequivocabili per evitare confusione. Naturalmente saremmo soddisfatti qualora queste tesi che esponiamo sulla tutela della concorrenza fossero accolte nella interpretazione formale che verrà data dalla cabina di regia, dalle Commissioni parlamentari e da altri soggetti.

Un altro aspetto importante e delicato riguarda la modifica intervenuta sull'articolo 119 della Costituzione in merito alle risorse finanziarie. Da una parte sembrerebbe chiaro che comuni, provincie e regioni abbiano proprie risorse con cui operare in sede pubblica; dall'altra non esiste più l'obbligo da parte dello Stato di trasferire risorse. Vi è allora il rischio che nel periodo di carenza tra la realizzazione delle risorse da parte degli enti decentrati e il momento in cui lo Stato non si sente più impegnato finanziariamente, si crei una sorta di paralisi costituzionale finanziaria a tutto rischio delle attività economiche.

Un ultimo riferimento riguarda la tutela dei beni culturali. Sul tema esistono due disposizioni divergenti: da un lato, il nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecostistema e dei beni culturali; dall'altro, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e la promozione e l'organizzazione di attività culturali rientra, sempre in base al nuovo articolo 117, nelle materie di legislazione concorrente. È difficile – a mio avviso – individuare il confine tra le due dizioni adottate dal citato articolo, ma esso indubbiamente dovrà essere segnato. Non sembrerebbe contrario alla logica giuridica – a mio avviso – estendere il significato della dizione «tutela dei beni culturali» fino a ricomprendervi tutte le attività che li riguardano, dalla salvaguardia al mantenimento degli stessi; in altre parole, tutta l'attività di appalto connessa alle operazioni di salvaguardia e tutela dei beni ambientali. Anche questo eviterebbe una certa dispersione nelle discipline di tipo regionale.

Se il Presidente lo consente, il dottor Stelio Ricciardi, vice direttore generale dell'ANCE, svolgerà un ulteriore approfondimento nelle materie della previdenza e della sicurezza sul lavoro.

Ringrazio nuovamente il Presidente per averci dato l'opportunità di intervenire, auspicando fortemente un inequivocabile e pronto chiarimento dell'interpretazione delle norme, non soltanto nel senso che mi sono permesso di prospettare, ma tenendo conto che si tratta di un'esigenza anche di tipo operativo che certamente non sfuggirà agli interpreti della normativa.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Ferroni. Le faccio solo presente che molti tra coloro che vi hanno preceduto nel ciclo delle audizioni svolte in questa Commissione hanno insistito sulla definizione di norme di carattere generale, come quella sulla tutela della concorrenza e dei mercati, che attraversano un po' tutta la legislazione. Ad esempio, anche il presidente dell'*Antitrust*, professor Tesauro, ha sottolineato tale aspetto; ciò non toglie che i problemi da lei sollevati esistono e che la Commissione se ne dovrà fare carico.

RICCIARDI. Signor Presidente, il carattere nomade delle nostre imprese, ricordato dal dottor Ferroni, così come il nomadismo dei lavoratori da un'impresa a un'altra, sottolineano la maggiore preoccupazione che ha il nostro settore rispetto ad un'esigenza di chiarezza concernente alcune materie riguardanti i rapporti di lavoro.

Tra le materie di legislazione concorrente è inserita la tutela e sicurezza del lavoro. Se questa norma, messa in rapporto con la competenza esclusiva dello Stato per l'ordinamento civile, dovesse essere interpretata nel senso che la materia del diritto del lavoro, essendo ricompresa nel codice civile, fa parte dell'ordinamento civile e rientra quindi nella competenza esclusiva dello Stato, gran parte dei nostri problemi verrebbe risolta. Infatti, la legislazione del lavoro rimarrebbe una competenza dello Stato. Qualora, invece, si ritenesse di dover leggere in maniera disgiunta l'espressione «tutela e sicurezza del lavoro», cioè come tutela del lavoro e sicurezza del lavoro, per cui il diritto del lavoro diventerebbe, nel suo complesso, una materia di legislazione concorrente, senza dubbio un'impresa edile, muovendosi sul territorio, con lavoratori assunti in alcune regioni e impiegati in cantieri di altre regioni, potrebbe trovarsi di fronte a legislazioni del lavoro diversificate, con grandi complicazioni applicative.

Esiste dunque l'esigenza di chiarire gli ambiti interpretativi di tali espressioni.

Se si optasse per la seconda interpretazione, vale a dire che si tratti di materia concorrente, occorrerebbe rafforzare l'unitarietà della disciplina e limitare le diversificazioni, facendo ricorso, anche in questo caso, ai princìpi della tutela della concorrenza. Anzi, l'articolo 120 della Costituzione, così come è stato modificato, afferma che la regione non può adottare provvedimenti che ostacolino in alcun modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni e non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro. Ora, poiché nelle materie di legislazione concorrente bisogna stabilire i princìpi fondamentali, nel caso di un'interpretazione

estensiva occorrerebbe che tali princìpi fondamentali che spetta allo Stato stabilire includessero tutto ciò che deriva dal fatto di non dover limitare l'accesso al lavoro e di non dover operare una diversificazione concorrenziale.

La stessa esigenza si ravvisa con riferimento alla previdenza complementare, anch'essa inclusa tra le materie di legislazione concorrente. Infatti, con i fondi complementari, che possono nascere per iniziativa delle parti sociali nazionali o territoriali, il lavoratore è libero di scegliere se aderire ad un fondo nazionale oppure ad un fondo regionale. Allora, se la legislazione regionale creasse condizioni di favore o di sfavore per un fondo rispetto ad un altro, il lavoratore dovrebbe rincorrere i vari fondi man mano che si sviluppa la legislazione regionale. Quindi, anche in questo caso la competenza regionale dovrebbe essere circoscritta ad aspetti di dettaglio e non riguardare l'assetto complessivo della previdenza complementare.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Ricciardi. Le sue osservazioni sono estremamente utili soprattutto in questa fase che vede il Parlamento impegnato nella riforma dell'ordinamento in materia di lavoro.

Ci troviamo di fronte ad alcune novità costituzionali, che naturalmente devono essere lette nel contesto generale. Ricordando che la riforma costituzionale fu approvata da questo ramo del Parlamento a scatola chiusa, faccio presente che il Senato approvò un ordine del giorno proprio in materia di tutela e sicurezza del lavoro, ridimensionando in tal modo la portata del riferimento alla potestà regionale. Aggiungo, inoltre, che le preoccupazioni da voi espresse sono condivise dai sindacati dei lavoratori ascoltati recentemente. Essi sono preoccupati, oltretutto, della frammentazione della normativa in materia di lavoro: può produrre conseguenze assolutamente aberranti, che però il Parlamento tenterà di evitare proprio facendo riferimento a quel quadro complessivo nel quale va inserita la norma, indubbiamente, di difficile comprensione.

Dichiaro conclusa l'audizione dei rappresentanti dell'ANCE.

Audizione dei rappresentanti del Comitato unitario permanente ordini e colleghi professionali (CUP) e della Confederazione sindacale italiane libere professioni (CONSILP)

PRESIDENTE. Segue l'audizione dei rappresentanti del Comitato unitario permanente ordini e collegi professionali (CUP) e della Confederazione sindacale italiana libere professioni (CONSILP).

Saluto i presenti, che ringrazio per essere intervenuti, ricordando che, nella scorsa settimana abbiamo già ascoltato i rappresentanti di altre associazioni professionali.

Credo che abbiate già preso atto delle loro dichiarazioni; i problemi, dunque, in parte sono già stati sviscerati, ma ci aspettiamo anche da voi un contributo circa l'attuazione di questa riforma costituzionale, non priva

di difficoltà soprattutto per la mancanza di normative transitorie, che ci pone di fronte al problema di applicarla con molta urgenza, potendoci trovare di fronte ad istituti da ripensare in maniera generale.

Interverranno dunque il dottor Francesco Serao, vice presidente vicario del CUP, e il dottor Gaetano Stella, presidente nazionale della CONSILP. Prima di dare la parola ai nostri ospiti ricordo che, se volete, potete consegnare un contributo scritto, sia in questa sede sia successivamente; esso servirà ad arricchire il materiale conoscitivo già acquisito ed integrerà quanto dichiarato nel corso delle audizioni.

SERAO. Signor Presidente, la ringrazio per averci voluto convocare. Intervengo, come ha già detto, in rappresentanza del Comitato unitario permanente ordini e collegi professionali. Abbiamo predisposto una nota scritta, che consegneremo alla segreteria della Commissione. Tuttavia, vorrei svolgere alcune brevi considerazioni in merito alla questione in esame.

Come ordini e collegi professionali abbiamo accolto con grande disappunto l'inclusione delle libere professioni nell'ambito della legge costituzionale di riforma, che prevede la regionalizzazione delle professioni. Siamo anche preoccupati perché non vorremmo che tutto ciò andasse addirittura in controtendenza rispetto alla liberalizzazione delle libere professioni, rappresentando un ostacolo alla libera circolazione. Non vorremmo, insomma, che possa succedere (come accade negli Stati Uniti d'America) che, ad esempio, un professionista iscritto all'albo della California, per esercitare a New York, debba iscriversi anche all'albo di quest'ultimo Stato.

Ci auguriamo, quindi, che la legislazione regionale tenga conto di queste esigenze e vi sia una legislazione-quadro di tipo generale, in cui sia anche in qualche modo rispettata l'autonomia regionale.

Su questo terreno siamo disponibili a qualsiasi collaborazione, purché il titolo professionale mantenga identica validità su tutto il territorio nazionale. Si potrebbe, magari, articolare gli organismi elettivi in modo tale che essi rispecchino anche gli organismi locali e regionali, in modo da avere interlocutori di carattere regionale anche sotto federazione; è importante che comunque non sia posto alcun ostacolo alla libera circolazione dei professionisti.

Questo è il punto essenziale per il quale ci batteremo, perché riteniamo che i professionisti debbano circolare liberamente e debbano avere la possibilità di formarsi e aggiornarsi in qualsiasi luogo della nostra nazione; anzi, pensiamo che si debba addirittura estendere maggiormente il principio della libera circolazione, come ci chiede l'Europa.

Ringrazio nuovamente la Commissione per l'invito rivoltomi e consegno agli Uffici, come anticipato in apertura del mio intervento, un contributo scritto del CUP.

STELLA. Intendo preliminarmente ringraziare il Presidente e i componenti della Commissione per l'invito rivolto alla nostra Confederazione per questa audizione.

Per la CONSILP, che rappresenta le maggiori organizzazioni del settore delle professioni economico-giuridiche, quelle sanitarie e, in parte, quelle tecniche, questa occasione costituisce la conferma non solo della crescente e centrale importanza del settore libero-professionale nel Paese, ma anche della rappresentatività dei liberi professionisti in capo alla nostra Confederazione, che ha determinato il riconoscimento di parte sociale e la partecipazione attiva sia in sede di esame del Documento di programmazione economico-finanziaria, che di legge finanziaria, nonché nei vari tavoli di confronto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Venendo al tema dell'audizione, possiamo affermare che le recenti riforme costituzionali pongono il settore libero-professionale, che da troppo tempo attende una riforma organica (ovviamente attraverso una legge quadro), di fronte a scenari del tutto nuovi ancora poco esplorati e che generano, per certi versi, non poche apprensioni.

Almeno per quanto riguarda le professioni regolamentate in albi e collegi, visto che la nostra Confederazione non ricomprende professioni non regolamentate, confermiamo la nostra convinzione che interventi necessari, anche rilevanti, che i professionisti attendono non possono stravolgere l'assetto istituzionale esistente.

Facciamo riferimento in primo luogo al mantenimento del sistema degli albi o collegi, degli ordini, delle tariffe quali elementi necessari per la tutela della qualità delle prestazioni e per la tutela dell'utenza alla quale tale sistema si rivolge.

In ogni caso, a nostro modo di vedere, la competenza concorrente Stato-regioni in tema di professioni introdotta dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione non potrà che essere interpretata nel senso di riservare allo Stato gli interventi unitari in tema di albi professionali, tariffe, accesso, deontologia e controlli, anche in considerazione della circostanza che alcune delle professioni regolamentate concorrono all'attuazione dei princìpi costituzionali, quali il diritto alla salute e alla difesa.

In particolare, in tema di società professionali, la competenza non potrà essere concorrente con le regioni, in quanto a ciò osta il disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, del nuovo testo costituzionale; tale materia deve essere ricompresa nell'ordinamento civile e riservata alla legislazione esclusiva dello Stato perché, in caso contrario, si realizzerebbe la possibilità per le regioni di modificare estese normative del codice civile.

Infine, non può essere sottaciuto che in tema di accesso, il riconoscimento pubblico da parte dello Stato della qualifica professionale risiede in altra norma costituzionale, l'articolo 33, rispetto alla quale non può ritenersi che la nuova riforma costituzionale abbia inciso. L'interpretazione che riteniamo di fornire ci sembra peraltro suffragata dalle proposte parlamentari presentate nell'attuale legislatura dalle stesse forze di Governo (e non possiamo non ricordare a tal proposito che una di queste vede

come primo firmatario il presidente Pastore), ove i princìpi richiamati sembrano interamente accolti e non si rinvengono istituti che si richiamino alla competenza concorrente Stato-regioni.

Diversamente opinando, laddove si ammettesse una competenza concorrente delle regioni in tema di albi, collegi, accesso e deontologia, verrebbero a crearsi distorsioni sia nel mercato che all'interno delle stesse professioni ovvero tra professioni e professioni, in contrasto con l'interesse pubblico, che deve invece favorire parità di condizioni, di esercizio, di qualità e di deontologia.

Secondo altre interpretazioni, al fine di superare le obiezioni anche di carattere costituzionale alle quali abbiamo fatto riferimento, nella nuova normativa la competenza concorrente Stato-regioni potrebbe non riferirsi alle professioni regolamentate ma esclusivamente a quelle non regolamentate.

Anche questa interpretazione non ci convince perché non eliminerebbe alcuni degli inconvenienti lamentati; ritenere che le regioni possano provvedere alla disciplina delle professioni non regolamentate significherebbe introdurre surrettiziamente elementi distorsivi nell'intero settore delle libere professioni regolamentate e l'alterazione della concorrenza e del mercato. Infatti diverse materie e compiti propri di queste ultime, soggette a rigidi controlli di accesso, esercizio e deontologia, potrebbero entrare in conflitto con attribuzioni analoghe che le regioni autonomamente introducessero e favorissero, per le professioni non regolamentate, al di là dei limiti sopra richiamati, specie in aree con alto tasso di disoccupazione intellettuale, a tutto danno dell'utenza a cui i servizi si rivolgono che il sistema in atto intende tutelare.

Anche su tale questione ci conforta il fatto che gli interventi legislativi proposti nell'attuale legislatura prevedono la possibilità di riconoscimento di libere associazioni di prestatori di attività intellettuali non protette in capo ad organi dello Stato (ad esempio, nel disegno di legge Senato n. 804, presentato dal senatore Pastore, è il Ministero della giustizia, sentito il CNEL e i consigli nazionali degli ordini operanti nel medesimo campo di attività, che procede al riconoscimento mentre nel disegno di legge presentato dal senatore Nania si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CNEL).

E allora, se si vuole azzardare un'interpretazione di quello che la nuova normativa costituzionale ha inteso riservare alla competenza concorrente Stato-regione, si potrebbe intendere che le regioni, nell'ambito dei princìpi generali fissati dal Parlamento, potrebbero intervenire nel settore delle professioni, non già nel loro assetto o nella loro disciplina, bensì favorendone l'esercizio e lo sviluppo, come per altri settori produttivi (ferma restando la non equiparazione alle imprese, che riteniamo di difendere per i caratteri propri dell'attività libero-professionale).

In tal senso, possono intendersi gli interventi, in tema di costo del lavoro, operati dalla regione Sicilia e quelli posti in essere dalla regione Emilia-Romagna che, per favorire lo sviluppo anche tecnologico delle at-

tività professionali, hanno destinato risorse finanziarie alle categorie interessate.

Un breve cenno, oltre che alla questione relativa alle professioni, meritano anche altri due argomenti che ci interessano direttamente come confederazione. Il primo relativo al mercato del lavoro (la confederazione, infatti, è chiamata al rinnovo del contratto dei dipendenti degli studi professionali a livello nazionale, di cui stiamo discutendo la parte normativa), mentre l'altro si riferisce al fatto che, come parte sociale, partecipiamo ai tavoli del Ministero del lavoro.

Concordemente a quanto sopra espresso in tema di società professionali, riguardo ai rapporti di lavoro, si ritiene che il sistema del diritto del lavoro non possa rientrare nella legislazione concorrente Stato-regione in quanto, come affermato dal Parlamento in apposito ordine del giorno, rimane di pertinenza esclusiva dello Stato ogni intervento relativo all'ordinamento civile nel quale detto sistema si inserisce.

Infine, un breve cenno alla previdenza integrativa e complementare. In questa materia la competenza concorrente non può essere utilizzata per determinare disparità e squilibri; solo una regolamentazione omogenea nazionale può assicurare, per l'ampia platea a cui si rivolge, risultati economici di elevata remunerazione ed impedire la concorrenza sleale tra bacini sociali regionali dovuta a deregolamentazioni.

PRESIDENTE. Poiché l'odierna audizione fa parte di un più ampio ambito di audizioni svolte la scorsa settimana, più che porre quesiti vorrei svolgere una considerazione.

Credo che le preoccupazioni relative a una regionalizzazione del sistema professionale siano più rilevanti se si pensa anche alla previdenza obbligatoria: una disciplina diversa per le professioni in ambito regionale, infatti può portare, come è stato fatto presente dai rappresentanti delle altre associazioni dei professionisti, a distorsioni negli equilibri economici delle loro casse minandone la solidità.

Indubbiamente, quindi, si tratta di un tema che merita un maggior approfondimento.

Spero, inoltre, che in un prossimo intervento di natura costituzionale si possa ripensare a questi passaggi sui quali, ho notato, c'è un ampio consenso delle forze sociali, in particolare in merito alla tutela e sicurezza del lavoro che vede, appunto, tutte le forze sociali, imprenditoriali e dei lavoratori schierate per una legislazione uniforme sul piano nazionale, anche se sul piano regionale possono poi esserci diversificazioni nell'organizzazione, nell'utilizzo di strumenti e nelle procedure; la sostanza della regolamentazione però deve essere uniforme e, in questo senso, il riferimento all'ordinamento civile del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, può essere estremamente utile perché porterebbe ai risultati auspicati dal dottor Stella.

Voglio aggiungere che altrettanto utili sono i riferimenti relativi al rispetto dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali in materia di lavoro o comunque di attività professionali, nonché dei divieti alle regioni (articolo

120 della Costituzione) di limitare la circolazione nel campo del lavoro e dei beni. Vi è poi la norma che tutela la libera concorrenza dei mercati, che dovrebbe imporre una disciplina uniforme, che oggi dovrebbe essere di carattere europeo mentre, purtroppo, con tale scelta costituzionale rischia di arroccarsi su livelli regionali.

Se non vi sono ulteriori considerazioni, dichiaro conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti della Confindustria

PRESIDENTE. Segue l'audizione dei rappresentanti della Confindustria.

Sono presenti il dottor Nicola Tognana, vice presidente, la dottoressa Enrica Giorgetti, direttore *lobby* e attività di legislazione, il dottor Zeno Tentella, responsabile per i rapporti parlamentari, e il dottor Roberto Ciarrone, direttore del nucleo per le politiche industriali.

Ormai siamo quasi in dirittura d'arrivo per quanto riguarda la conclusione dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione; nel corso dei lavori abbiamo ascoltato molti interventi riguardanti i diversi settori dell'economia; la presenza dei rappresentanti della Confindustria arricchirà il bagaglio di conoscenze già acquisite, che ci serviranno per intervenire legislativamente su temi così delicati.

Invito gli ospiti a consegnare eventuali contributi scritti, che potranno anche farci pervenire successivamente, in modo da poterli acquisire agli atti.

TOGNANA. Signor Presidente, la ringraziamo per l'opportunità offerta a Confindustria di presentare il proprio punto di vista a fronte del cambiamento dello Stato in senso federale. È questo un tema di grandissimo rilievo per gli evidenti riflessi sul sistema delle imprese.

Confindustria è da tempo impegnata nel dibattito culturale e politico sui temi della modernizzazione del sistema-Paese, di cui il rinnovamento delle istituzioni e dell'amministrazione rappresenta un capitolo fondamentale.

Per l'industria, lo spostamento dell'asse della funzione legislativa dallo Stato alle regioni rappresenta un passo importante della riforma dello Stato e per la focalizzazione delle politiche sui bisogni del territorio.

La scelta federalista può rappresentare un'importante occasione, tramite l'applicazione dei princìpi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, per delineare un sistema di governo più snello ed efficiente, per diffondere una cultura amministrativa più orientata al risultato, per un ridimensionamento del ruolo dello Stato nell'economia.

Nel merito della legge costituzionale di modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione rilevo con preoccupazione come si stanno ponendo numerosi e complessi problemi applicativi, che vanno prontamente affrontati per superare una situazione di confusione e di incertezza ed evi-

tare pesanti ricadute sul processo di modernizzazione del Paese. Ciò emerge chiaramente anche dall'indagine conoscitiva che la Commissione affari costituzionali del Senato, molto opportunamente, sta portando avanti.

Credo che in una prospettiva di medio-lungo termine molti problemi potranno essere risolti con il completamento del disegno di riforma costituzionale (creazione della Camera delle regioni e revisione della Corte costituzionale con l'inserimento dei giudici di designazione regionale). Nel breve, occorrerà attivare un dialogo costruttivo, un coordinamento ed una collaborazione molto stretta tra i diversi organi dello Stato e tra questi e le parti sociali, a livello centrale e periferico, con un grande sforzo di responsabilità da parte di tutti per assicurare una logica unitaria ai comportamenti da seguire.

Obiettivo del federalismo deve essere quello di avvicinare veramente le istituzioni ai cittadini ed alle imprese, valorizzando le autonomie. Come ha sottolineato il presidente della Repubblica Ciampi nel messaggio di fine anno: «Ciò deve avvenire razionalmente, al fine di rafforzare, e non di indebolire, l'unità nazionale».

Il problema è come conciliare l'autonomia delle regioni nelle materie loro attribuite con l'esigenza di garantire un minimo comune denominatore a livello nazionale. Il federalismo non deve tradursi in una visione frammentata di tante aree territoriali che si muovono ognuna indipendentemente dalle altre per rispondere a logiche di potere politico, ma in un sistema che, pur nella valorizzazione delle diversità, punti sulla creazione di nuove opportunità in un quadro unitario di riferimento. Il processo di federalismo dovrà essere attuato e governato, soprattutto nella prima fase delicata del passaggio di competenze, con saggezza, con gradualità, senza inutili accelerazioni e diversificazioni eccessive, procedendo con comportamenti coerenti nelle scelte democratiche che il Paese si è dato, superando le difficoltà con spirito costruttivo e ricercando soluzioni condivise. Ciò anche per evitare pericolosi ripensamenti ed il rischio di tornare indietro privilegiando logiche centraliste.

Desidero evidenziare che è in atto un attento confronto con la nostra base associativa per una verifica puntuale dell'impatto delle nuove norme costituzionali sul sistema delle imprese. Mi riservo, pertanto, di presentare un documento più puntuale sulle problematiche inerenti all'attuazione delle nuove disposizioni legislative e le relative proposte di parte industriale.

Colgo questa opportunità per anticipare alcune considerazioni relative alla nuova ripartizione delle competenze legislative.

La legge costituzionale n. 3 del 2001 rovescia il sistema di riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni, fissando le materie che restano di esclusiva competenza dello Stato, le materie di legislazione concorrente e il principio per cui viene attribuita alle regioni la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. L'avvenuta ripartizione delle competenze legislative pone, nel breve periodo, un problema di corretta identificazione delle materie

oggetto di legislazione concorrente ed esclusiva; in un'ottica di medio periodo, un ripensamento della ripartizione della potestà legislativa tra Stato e regioni.

Per quanto riguarda la delimitazione dei confini delle materie, sembra quanto mai opportuno – per dare una più corretta applicazione dell'articolo 117 ed evitare inutili contenziosi tra Stato e regioni – seguire il suggerimento di alcuni costituzionalisti di procedere ad un inventario completo delle funzioni pubbliche per ciascuna delle materie elencate, così da individuare chiaramente le responsabilità afferenti a ciascun livello di governo.

Gli esempi sono diversi. Per quanto riguarda la legislazione concorrente: governo del territorio, tutela della salute, rapporti internazionali, alimentazione, e così via. Per quanto riguarda la potestà esclusiva delle regioni, a cui dovrebbero essere affidate materie di specifico interesse per il settore produttivo: commercio, turismo, fiere e mercati, camere di commercio, industria e altro.

Per l'industria occorre determinare con chiarezza quali sono i limiti della competenza regionale ed il senso di un disegno di politica industriale a livello regionale, in presenza o meno di un ruolo di guida e di indirizzo dello Stato per promuovere lo sviluppo industriale ed il livello di competitività delle imprese. E' questo un passaggio di estrema rilevanza per il sistema industriale, che ha sempre visto nello Stato il punto centrale di riferimento.

Secondo le nuove regole costituzionali, allo Stato resterebbe affidata la fissazione delle disposizioni in materia di ordinamento civile e di tutela della concorrenza, che hanno indubbiamente un notevole impatto trasversale sulle diverse discipline. Il problema che si pone è quello di capire come si potrà governare la crescita competitiva del sistema produttivo in vista dell'allargamento dell'Unione europea e della globalizzazione dei mercati senza una strategia unitaria in campo economico e con i limitati strumenti d'intervento disponibili. Anche tenendo conto dell'importanza del ruolo unificatore della normativa comunitaria che può attenuare le preoccupazioni per una differenziazione delle regole per il settore industriale sul territorio, sul punto è necessaria comunque una più attenta riflessione.

Per quanto riguarda il problema della ricollocazione della potestà legislativa tra Stato e regioni occorrerà, invece, intervenire attraverso un apposito disegno di riforma costituzionale.

Per il settore produttivo è di estrema importanza che la materia relativa alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia venga mantenuta nell'ambito delle competenze esclusive dello Stato per la sua importanza strategica, ai fini di un ordinato sviluppo economico ed in coerenza con il principio di unità giuridica ed economica quale fondamento del potere sostitutivo statale.

Quanto agli aspetti più strettamente operativi inerenti alla concreta attuazione della ripartizione delle competenze legislative, osservo quanto segue.

In ordine alle materie che restano di esclusiva competenza dello Stato non si pongono problemi di continuità. Il problema che si pone nell'immediato è, invece, come venga esercitata la legislazione concorrente da parte delle regioni, in assenza di una legislazione statale che fissi i princìpi fondamentali nelle singole materie. Gli orientamenti dei costituzionalisti propendono per una soluzione secondo la quale alle regioni è consentito legiferare nelle materie a legislazione concorrente, tenendo conto dei princìpi che si possono desumere dalla legislazione nazionale di settore vigente; ciò consentirebbe di non creare vuoti legislativi ma, in assenza di leggi quadro, si potrebbero aprire numerosi contenziosi fra Stato e regioni non facilmente e rapidamente gestibili dalla Corte costituzionale.

E' importante, quindi, anche per dare un minimo di uniformità ai comportamenti delle regioni, che lo Stato comunque proceda all'approvazione dei princìpi fondamentali in modo da facilitare il lavoro delle regioni nell'emanazione dei provvedimenti legislativi di dettaglio. A tal fine, credo nell'opportunità di affidare al Governo una apposita delega così da stringere i tempi per l'individuazione dei princìpi fondamentali.

Per quanto riguarda la legislazione esclusiva, poiché non si può assolutamente creare un vuoto legislativo in contrasto con le esigenze di tutela giuridica ed economica dei cittadini ma anche delle imprese, ne consegue che la legislazione nazionale attuale non può ritenersi abrogata prima che le regioni legiferino. D'altra parte, la Corte costituzionale ha già riconosciuto, con sentenza n. 13 del 1974, il principio di continuità negli ordinamenti tra ordinamento statale e regionale anche in caso di un mutamento delle norme di competenza.

Per quanto attiene all'autonomia finanziaria, non entro in questa sede nel merito degli aspetti della legge costituzionale n. 3 del 2001 di carattere più strettamente giuridico, ma vorrei attirare la vostra attenzione su un aspetto che mi sembra essenziale per misurare la validità del processo di federalismo.

Il nuovo articolo 119 della Costituzione riconosce piena autonomia finanziaria di entrata e di spesa a comuni, provincie, città metropolitane, regioni e stabilisce la possibilità di applicare tributi ed entrate propri, con il vincolo del solo rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Tali tributi vanno ad aggiungersi alle entrate derivanti dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio.

Da quanto sopra emerge con evidenza la «territorialità» dell'imposta, con conseguente sua differenziazione tra regioni ed una più diretta responsabilità delle istituzioni regionali nel fissare le aliquote. Con tali risorse, in coerenza al principio di autosufficienza, le regioni e le autonomie locali dovranno finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Vista l'esigenza di coprire innanzi tutto le spese, di fatto, obbligatorie (come la sanitaria, che copre mediamente il 70-80 per cento del bilancio regionale), è molto probabile che i vincoli di equilibrio continuino a lasciare poco spazio ad interventi per lo sviluppo e la competitività dell'apparato produttivo. Forte è pertanto la preoccupazione di un aumento del

carico fiscale, come purtroppo sta già avvenendo, con una pressione che rischia di divenire aggiuntiva e non sostitutiva del prelievo statale esistente. Si profila, inoltre, il pericolo della moltiplicazione sia del numero dei tributi sia degli adempimenti burocratici e formali a carico dei contribuenti. E' necessario, quindi, che nell'ambito della identificazione dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'articolo 117, secondo comma, vengano chiaramente individuati precisi vincoli all'autonomia finanziaria e misure sanzionatorie in caso di mancato rispetto del principio di autosufficienza.

Al riguardo, vanno tenute presenti le indicazioni del Governatore della Banca d'Italia, presentate in sede di audizione parlamentare, in ordine alle esigenze di fissare regole di bilancio che si applichino a tutti i livelli di governo; di stabilire una stretta connessione tra responsabilità di spesa e di finanziamento; di evitare forme dannose di concorrenza fiscale; di subordinare l'indebitamento al rispetto dei vincoli di bilancio.

Per dare attuazione in modo organico e funzionale alla legge costituzionale di modifica del Titolo V appare fondamentale che sia rafforzata, come già anticipato, la cooperazione Stato-regioni. In questa logica, va valutata positivamente l'attivazione della cosiddetta cabina di regia, finalizzata ad una gestione congiunta del processo di cambiamento. In tale sede la rappresentanza industriale dovrebbe potersi confrontare con riferimento alle materie di più diretto interesse per le imprese.

Sotto un profilo più strettamente tecnico è opportuno che nell'ambito della cabina di regia siano istituiti dei gruppi di lavoro per definire i princìpi fondamentali, per organizzare le materie, per rivedere alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione la legge sul federalismo fiscale. Lo sviluppo di questo percorso consentirebbe di governare il cambiamento secondo il principio della leale collaborazione tra le istituzioni.

Sul piano metodologico, come già anticipato, con riferimento al periodo transitorio di attuazione della legge di riforma costituzionale, occorre richiamare e sostenere l'applicazione di due princìpi fondamentali: nella legislazione concorrente, in attesa di una tempestiva fissazione dei princìpi fondamentali da parte dello Stato, questi dovrebbero desumersi in via interpretativa dalle leggi vigenti, così come ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 4 marzo 1971; nella legislazione esclusiva delle regioni, il principio che l'ordinamento giuridico non può subire interruzioni, né tollerare vuoti, il che conduce a prolungare l'efficacia di norme statali la cui efficacia dovrebbe ritenersi cessata per il sopravvenire delle nuove norme (principio dell'efficacia condizionata).

Per quanto riguarda la gestione delle attività in essere o programmate derivanti dalla legislazione nazionale su materie affidate alla competenza legislativa delle regioni, queste non dovrebbero subire interruzioni, al fine di evitare soluzioni di continuità. Ciò in particolare per la gestione degli interventi di carattere straordinario nelle aree depresse, in quanto effettuati dallo Stato centrale in base all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

L'attuale fase di approfondimento dei problemi connessi all'attuazione della riforma costituzionale e al superamento dei problemi interpretativi deve concludersi in tempi brevi per dare maggiori certezze e rimuovere la sostanziale fase di stallo dei processi decisionali. Poiché per l'approvazione del provvedimento legislativo statale che individui i princìpi fondamentali occorreranno tempi non brevi, sarebbe comunque opportuno procedere sin d'ora all'avvio di un attento lavoro di ricognizione della legislazione vigente per ricavare tali princìpi.

Un'altra linea di azione è di carattere finanziario e riguarda il trasferimento alle regioni delle risorse umane e finanziare per la concreta attuazione delle materie trasferite dal centro in periferia: ciò per dare modo alle regioni di cominciare a muoversi nelle materie loro assegnate.

Un problema sul tappeto è anche quello della verifica della coerenza dei provvedimenti attualmente in discussione in sede parlamentare alle nuove disposizioni costituzionali. Sul punto non ci dovrebbero essere obiezioni. Ma attenzione, d'altro canto, a non rallentare o bloccare azioni da tempo avviate, finalizzate a rendere più efficiente e competitivo il sistema-Paese. Il riferimento è al processo di deregolamentazione e semplificazione, che sta registrando un pericoloso rallentamento proprio in ragione della scarsa chiarezza del nuovo quadro legislativo di riferimento, ed al processo di liberalizzazione dei mercati e di privatizzazione delle imprese pubbliche, che deve continuare a costituire uno dei punti fermi del percorso di ammodernamento del Paese.

Anche le azioni di riorganizzazione della pubblica amministrazione non possono essere bloccate o rese più complesse dal mutato quadro legislativo. Va conseguentemente portato avanti lo snellimento dell'apparato pubblico attraverso l'*outsourcing* di funzioni ed attività che possono essere più efficacemente gestite dai privati, coerentemente con il principio di sussidiarietà e con quanto indicato nell'ultima legge finanziaria.

Per concludere prendo spunto dalle conclusioni di un interessante e stimolante articolo pubblicato dal professor Guarino sul Corriere della Sera del 16 gennaio scorso dal titolo «L'Italia? Ora è fondata sui comuni».

Il professor Guarino fa emergere con evidenza, andando più in là del dibattito che si è sviluppato in questi giorni sulla contrapposizione tra Stato e regioni, che l'Italia è troppo diversa da un luogo all'altro e che occorre ripartire dai comuni e dal localismo per superare i punti di debolezza del Paese.

Egli, alla domanda «cosa fare?», dà due risposte: che ognuno faccia valere i nuovi diritti e poteri senza timore ovvero che ci si astenga dal deliberare, dal provvedere e dal dibattere come se le nuove norme non ci fossero.

Credo ci sia una terza via, che è quella di non fermarsi, ma di lavorare, ognuno per la propria parte di competenza, con responsabilità, per costruire uno Stato federale più vicino ai cittadini e alle imprese, che garantisca più spazio alla società civile ed al mercato. È questo il messaggio che viene dal mondo imprenditoriale, oggi rappresento in questa sede.

L'industria si è espressa per l'opzione federalista nella consapevolezza dei benefici che ne potranno derivare per lo sviluppo sociale ed economico, per l'ammodernamento del Paese, per la diffusione del benessere e per l'incremento dei livelli di competitività dei territori e degli assetti produttivi.

Il federalismo, se applicato appropriatamente, rappresenta un'occasione preziosa di rinnovamento istituzionale, di responsabilizzazione dei soggetti pubblici, di protagonismo delle regioni e delle autonomie locali, di trasformazione di apparati burocratici ed amministrativi spesso ridondanti ed inefficienti.

È pertanto necessario accelerare tutti gli adempimenti per superare gli inconvenienti e le difficoltà registrati e per dare concreta attuazione all'ordinamento federale, attuazione che deve garantire, quale sua primaria finalità, il rafforzamento dell'unità nazionale.

Concludendo, l'assetto federale dovrà funzionare rendendo chiaro ed evidente come le scelte strategiche e di principio dovranno trovare come interlocutori del sistema industriale Roma e Bruxelles (ne consegue che la presenza italiana in tale sede andrà adeguatamente rafforzata), mentre le scelte di attuazione dovranno trovare l'interlocutore a livello regionale.

La ringrazio nuovamente, signor Presidente. Sarà nostra premura farvi avere, nel volgere di una settimana, una documentazione comprensiva anche della nostra posizione allargata a tutte le materie.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Tognana. Vorrei far presente che queste audizioni sono volte ad approfondire le varie problematiche affinché si possa lavorare tenendo presente la situazione in corso. Non vi sono norme transitorie e questo rende il lavoro ancora più delicato e problematico.

VITALI *(DS-U)*. Signor Presidente, esprimo innanzi tutto il mio apprezzamento per il fatto che il dottor Tognana, a nome della Confindustria, si sia pronunciato in modo netto per una piena attuazione del processo federalista di trasferimento di poteri e competenze verso le comunità locali e regionali. D'altra parte, la posizione della Confindustria è stata questa anche in passato e credo sia molto importante ribadirla oggi, in un momento in cui si incontra una serie di difficoltà nell'attuazione di quanto previsto dal nuovo Titolo V della Costituzione.

A mio avviso, alcune contraddizioni si riscontrano anche in provvedimenti importanti, come ad esempio la legge finanziaria, che il Parlamento ha già approvato o che sta esaminando. Auspico che, anche attraverso l'ottimo lavoro che il presidente Pastore sta compiendo con la Commissione con lo svolgimento di queste audizioni, esse possano essere superate.

La mia domanda si riferisce alla materia della tutela e sicurezza del lavoro, che la riforma costituzionale attribuisce alla legislazione concorrente. So che il dottor Tognana ha annunciato la presentazione di una memoria più dettagliata e approfondita riguardante la posizione della Confin-

dustria in merito a tutti i vari punti. Abbiamo ascoltato le organizzazioni sindacali che hanno sostenuto una tesi, peraltro fatta propria anche da autorevoli esperti di diritto del lavoro, in base alla quale l'espressione «tutela e sicurezza del lavoro» non significa il trasferimento alle regioni della materia specifica del diritto del lavoro, che invece rientrerebbe nell'ambito dell'ordinamento civile. Vorrei conoscere il parere della Confindustria su una materia di così grande rilevanza per il Paese e per le imprese.

TOGNANA. Anche noi siamo dell'idea che la materia abbia una rilevanza tale da dover essere mantenuta a livello centrale, in modo da avere una ricaduta omogenea su tutti i territori.

Se mi consente, ho seguito la questione con attenzione e credo che vi sia stato un piccolissimo refuso: in altre parole, ritengo che l'idea fosse quella di delegare la tutela della sicurezza del lavoro – in breve, quindi, il decreto legislativo n. 626 del 1994 – alle regioni. Ciò, a mio avviso, avrebbe un grande significato.

Riteniamo, dunque, che quanto previsto in materia dovrebbe essere mantenuto a livello centrale per evitare disagi e disparità che potrebbero creare tensioni importanti, mentre la parte relativa alla sicurezza potrebbe essere lasciata tra le materie di legislazione concorrente o anche completamente devoluta alle regioni.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Tognana, anche per questo suggerimento di carattere interpretativo, che fino ad ora non era mai stato proposto alla Commissione. Esso potrebbe essere d'ausilio per fornire un'interpretazione un po' più specifica e dettagliata di tale formulazione, rispetto all'interpretazione lata che verrebbe fornita se ci si attenesse semplicemente alla formulazione costituzionale.

Ringrazio il vice presidente della Confindustria per l'ampia relazione svolta ed anche per l'integrazione che vorrà fornire alla Commissione con una nota scritta. Qualora in essa fosse contenuto qualche altro elemento di riflessione circa la formula costituzionale cui accennava poc'anzi, le saremmo grati, dottor Tognana, perché essa sarebbe un utile contributo per il superamento di un problema riguardo al quale tutti sono orientati in un certo senso, diverso da quello contenuto nella Costituzione. Un aiuto di questo genere si rivelerebbe utile non solo per la Commissione, ma anche per le altre problematiche che il Parlamento sta affrontando in questo momento.

Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,25.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti